



CITTÀ DI SIRACUSA

- X° Settore Ambiente -

Ordinanza n. 44/GAB

Siracusa, li 3.10.2012

IL SINDACO

VISTA la precedente Ordinanza n. 41063, del 14/06/1999, con la quale era modificata la lettera d) dell'Ordinanza n. 66311/1997, ovvero erano individuati gli orari durante i quali i gestori dei locali pubblici erano autorizzati all'uso degli apparecchi riproducenti musica nei loro esercizi;

VISTE le successive Ordinanze n. 65028, del 31/08/01, n. 36/GAB, del 27/06/2009 e n. 26/Gab, del 5/06/2012;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 314/2005, che recepisce la normativa statale in merito al contenimento dello inquinamento acustico e stabilisce le modalità di rilevamento ed i limiti di accettabilità assoluti e differenziali di decibel, dettati in particolare dal D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D.Lgs n. 194, del 19/08/2005, pubblicato sulla GU n. 222, del 23/09/2005, che recepisce la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale;

PRESO ATTO del vigente Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, che obbliga i gestori degli esercizi pubblici a munirsi di autorizzazione del Questore;

RITENUTO che vi sia, comunque, la necessità di individuare precisamente e specificatamente date ed orari in cui è possibile utilizzare detti apparecchi musicali, procedendo ad una rimodulazione degli stessi affinché tali attività non siano di disturbo ai residenti ed ai turisti alloggiati nelle strutture turistiche della città e che date ed orari siano il più possibile chiari al fine di renderne semplice il rispetto ed il controllo.

ORDINA

Nei pubblici esercizi, nei locali di pubblico spettacolo, d'intrattenimento danzante e musicale ed in qualsiasi altra struttura/attività che utilizzi intrattenimento musicale, all'interno o in adiacenza dei centri abitati e sulle spiagge, facendo uso di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, installati all'aperto o in locali al chiuso - se non completamente insonorizzati - in regola con la normativa succitata e muniti dell'autorizzazione del Questore, è consentito effettuare trattenimenti musicali nel rispetto dei seguenti orari:

- Tutti i giorni fino alle ore 24.00, su tutto il territorio del comune di Siracusa.

Sono concesse le seguenti deroghe:

- fino alle ore 01.00:
 - tutti i sabato (notti fra venerdì e sabato),
 - tutte le domeniche (notti fra sabato e domenica),
 - tutti i lunedì (notti fra domenica e lunedì),
 - tutte le giornate festive (notti fra il prefestivo e il festivo) dell'anno.
- fino alle ore 02.00:
 - sempre, nel periodo compreso dall'1 luglio al 31 agosto,
 - tutto il periodo di Natale, dal 23 dicembre al 7 gennaio,
 - tutto il periodo di Carnevale, dal Venerdì (la notte fra il Giovedì grasso ed il Venerdì) al mercoledì delle ceneri (la notte fra il martedì ed il mercoledì);
- fino alle ore 04.00:
 - giorno 1 gennaio (Capodanno, notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio),
 - giorno 11 agosto (la notte di S. Lorenzo, fra il 10 e l'11),
 - giorno 15 agosto (la notte di ferragosto, tra il 14 ed il 15 agosto).

In ogni caso è sempre vietata qualsivoglia attività rumorosa tra le ore 13.30 e le ore 17.00 di ogni giorno.

CITTÀ DI SIRACUSA
- ALBO PRETORIO -
V° PER L'AVVENUTA AFFISSIONE
Dal 12.10.12 al 11.11.12
Il Funzionario Responsabile
(Prof. Sebastiano PAGUNI)



Ordinanza n. 47/Gaù

Chiunque non ottemperi a quanto disposto nella presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al pagamento di una somma da € 258,00 ad € 1.032,00.

L'inosservanza alla presente Ordinanza per 2 volte in 30 giorni comporterà la sospensione della autorizzazione a fare uso di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora da 5 a 30 giorni.

La reiterata inosservanza della presente Ordinanza oltre le 2 volte, nell'arco di 90 giorni dalla data della prima violazione accertata, comporterà l'ulteriore sospensione per mesi 6 (sei).

La presente non si applica ai locali al chiuso muniti d'idonea insonorizzazione che impedisce la propagazione delle emissioni sonore all'esterno.

Resta inteso che la presente non autorizza né può autorizzare le emissioni sonore e tutti i rumori che eccedono la normale tollerabilità, così da ledere il riconosciuto diritto alla salute, anche in relazione ad eventi singoli aventi carattere episodico.

Sono abrogate tutte le ordinanze precedenti aventi pari oggetto e trattazione, nelle parti in contrasto con la presente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Essa sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Siracusa, inserita nel sito ufficiale al seguente indirizzo: <http://www.comune.siracusa.it>, e pubblicizzata a mezzo stampa, onde assicurarne capillare diffusione. Altresì, sarà inviata alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale, affinché possano tempestivamente predisporre le eventuali, opportune misure di prevenzione di propria competenza.

IL DIRIGENTE
Mantovani

IL SINDACO
Roberto VISENTIN